

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5631 del 31/10/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO DI SUINETTI IN SVEZZAMENTO FINO A 30 KG" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5807 del 29/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. **SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO DI SUINETTI IN SVEZZAMENTO FINO A 30 KG" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. SARAVAZZINA DI VEANO.

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Viste:

1. l'istanza della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA S.R.L.** - avente sede legale in Comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano - presentata, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Vigolzone) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 20/06/2018, prot. n° 8611 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/9951), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto di *"allevamento di suinetti in svezzamento fino a kg 30"* da realizzarsi in Comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano (foglio n. 21 mappale n. 328). L'istanza è stata avanzata per:
 - l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06;
 - presentare la comunicazione all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge 447/1995;
2. la verifica di completezza formale espressa dalla SAC di Arpae con nota n. 10747 del 06/07/2018 con cui veniva fatto presente, tra l'altro, che l'elenco dei terreni asserviti all'allevamento avevano estensione complessiva insufficiente a dimostrare la sostenibilità ambientale del progetto e la sua esclusione dalle procedure valutative previste dalla Legge Reg.le n. 4/2018 (screening);
3. la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 18/07/2018, prot. n° 10182 (acquisita agli atti ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2018/11378);
4. la documentazione trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 20/07/2018, prot. n° 10339 (acquisita agli atti ARPAE il 23/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/11583), il 26/07/2018 (acquisita agli atti ARPAE con prot. n° PGPC/2018/11864) e il 25/09/2018, prot. n° 13331 (acquisita agli atti ARPAE il 25/09/2018 con prot. n° PGPC/2018/14857

Verificato che:

- l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo insediamento consistente in 3 stalle atte alla gestazione di scrofe e all'allevamento di suinetti inferiori a 30 kg e alle connesse strutture di servizio;
- la consistenza dell'allevamento sarà pari a:
 - posti scrofa: n. 250
 - lattonzoli: n. 800

- i parametri utilizzati per la stima del numero di animali allevabili e dei quantitativi di effluenti prodotti (liquame e letame) tengono conto che la modalità produttiva sarà di tipo "biologico";
- è stata prevista la realizzazione di strutture di contenimento degli effluenti zootecnici prodotti (vasca e concimatura);
- i terreni asserviti all'allevamento in progetto, avente una capacità produttiva di 597 qL di peso vivo, preso atto di quanto dichiarato con i documenti consegnati in sede di prima seduta della conferenza di servizi, hanno estensione netta spandibile di 30.07 Ha e che pertanto non viene superata la soglia di 20 qL p.v. /Ha;
- presso lo stabilimento sono presenti n° 2 servizi igienici;
- le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico annesso agli spogliatoi vengono trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff, degrassatore e impianto di fitodepurazione (vassoio assorbente) dimensionato per 1 A.E.;
- le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico annesso agli uffici vengono trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione (vassoio assorbente) dimensionato per 1 A.E.
- le acque reflue domestiche in uscita dal "troppo pieno" di ciascun vasoio assorbente di cui sopra si congiungono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta di scolo" confluyente in un Rio senza nome a sua volta confluyente nel Rio Trebbiola;

ACQUISITO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'AUSL con nota 25/07/2018, prot. n° 2018/0071313 (acquisito da ARPAE il 26/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/11786), in merito all'A.U.A.;

PRESO ATTO CHE durante i lavori della precedente seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 27/07/2018 sono stati espressi i seguenti pareri:

- la rappresentante della Sezione Territoriale dell'ArpaE ha espresso parere favorevole in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate, ha espresso una valutazione favorevole relativamente alla prevenzione dell'inquinamento acustico e all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
- il rappresentante del Comune di Vigolzone ha espresso parere favorevole, in merito alla domanda di A.U.A., per quanto attiene all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, alla comunicazione di impatto acustico e, quindi, al rilascio dell'A.U.A.

Richiamate integralmente le risultanze della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 16 ottobre 2018, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla Società Agricola Primavera srl per l'attività di "allevamento di suinetti in svezzamento fino a 30 Kg" da svolgersi nello stabilimento da realizzarsi nel Comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

- Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- SL di Piacenza espresso con nota n. 88326 del 11.10.2018 (prot. Arpae n. 16060 del 11.10.2018);

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo, da ultimo revisionato con DDG n. 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto in relazione alle risultanze della Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 16/10/2018, che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società Agricola Primavera srl per l'attività di "allevamento di suinetti in svezzamento fino a kg 30" da realizzarsi in Comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano (foglio n. 21 mappale n. 328);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa;

- 1) **di adottare**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **SOCIETÀ AGRICOLA PRIMAVERA S.R.L.** (C. FISC. 01748840335) per l'attività di "allevamento di suinetti in svezzamento fino a 30 kg" che verrà svolta nello stabilimento da realizzarsi nel Comune di Vigolzone loc. Saravazzina di Veano, (che è anche sede legale); Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge 447/1995;

- 2) **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "cunetta di scolo" confluyente in un Rio senza nome a sua volta confluyente nel Rio Trebbiola le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale i sistemi di trattamento sono stati dimensionati;
 - b) il "pozzetto finale di campionamento" (come indicato nella Tavola 7A del 27.07.2018) dovrà essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue da parte dell'autorità competente;
 - c) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti non devono essere convogliate ai vassoi assorbenti; pertanto, gli impianti di fitodepurazione devono essere realizzati in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane, conferendo le giuste pendenze al terreno circostante.
 - d) la scelta delle essenze da piantare deve essere fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. Dovranno essere impiegate essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) al fine di mantenere una buona efficienza di trattamento dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché verificare, con opportuna frequenza, lo stato di salute della vegetazione dei fitodepuratori, sostituendo, quando necessario, le eventuali piante non più attive. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Vigolzone e all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento delle acque reflue o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

- 3) **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti **prescrizioni**:
 - a) contestualmente alla dichiarazione della fine dei lavori, dovrà presentare ad Arpae un Piano di Monitoraggio delle condizioni gestionali adottate, atto a verificare la correttezza dei parametri di produzione di liquame e letame stimati in fase progettuale e il numero di animali effettivamente allevati, da tenere a disposizione per even-

tuali controlli. Tale monitoraggio dovrà essere di durata biennale, con frequenza trimestrale, e le modalità dovranno essere preventivamente concordate con la Sezione Territoriale dell'Arpa;

- b) all'avvio dell'attività di allevamento deve presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - c) dovrà preventivamente e tempestivamente rendere nota alle autorità l'eventuale sospensione del sistema di produzione di tipo "biologico";
 - d) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - e) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - f) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- 4) **dare atto che**, per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, la Ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e smi tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
- 5) **fatto salvo che:**
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
 - l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento dei reflui zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- 6) **dare, altresì, atto che:**
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP dell'Unione Val Nure e Val Chero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.